

Corso di Abilitazione al censimento e al prelievo selettivo degli Ungulati

Quadro normativo relativo alla gestione faunistica degli ungulati



PRINCIPALI NORME E ATTI RELATIVI ALLA GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI UNGULATI

- ✓ LEGGE NAZIONALE 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio - Aggiornata con la Legge 11 agosto 2014, n. 116
- ✓ LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, N. 26 - Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria - Aggiornata con la Legge Regionale 25 marzo 2016 , n. 7
- ✓ REGOLAMENTO REGIONALE 4 agosto 2003, 16 - Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"
- ✓ CALENDARIO VENATORIO REGIONALE
Approvato con legge regionale 2 agosto 2004, n° 17 e successive modificazioni e integrazioni (L.R. 22/02/2007 n° 4)
- ✓ DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE
- ✓ REGOLAMENTO UNGULATI PROVINCIALE
- ✓ PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE?
- ✓ DECRETO DIRIGENZIALE 2092 DEL 19/02/2018 - Disposizioni in ordine al conseguimento dell'abilitazione al censimento e prelievo selettivo degli ungulati, alla caccia al cinghiale in forma collettiva e a caposquadra per la caccia collettiva al cinghiale

L. 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio Aggiornata con la Legge 11 agosto 2014, n. 116

ART. 18 PERIODI E ORARI DI CACCIA

✓ COMMA 1

Lettera c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre:camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*) con esclusione della popolazione sarda;

Lettera d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*)

✓ COMMA 2

....L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni

L. 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio Aggiornata con la Legge 11 agosto 2014, n. 116

COMMA 7

- ✓ La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

ART. 21 DIVIETI

COMMA 1 È vietato a chiunque:

- ✓ ...Lettera m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati, secondo le disposizioni emanante dalle regioni interessate
- ✓ ...Lettera u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, N. 26

- Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria -
Aggiornata con la Legge Regionale 25 marzo 2016 , n. 7

ART. 27. Zona Alpi e zona appenninica

- ✓ COMMA 8 Le province, su conforme parere dell'istituto nazionale della fauna selvatica o dell'osservatorio regionale di cui all'art. 9 della presente legge, allo scopo di rapportare le popolazioni faunistiche a corrette densità agro-forestali, autorizzano nella zona Alpi, e nella zona appenninica, nel rispetto dei piani annuali di prelievo predisposti sulla base dei relativi censimenti invernali ed estivi, la caccia di selezione agli ungulati ai sensi dell'art. 40, comma 11, secondo il regolamento predisposto dalle province stesse ed approvato dalla giunta regionale
- ✓ COMMA 9 Le province, per una corretta gestione della tipica fauna alpina, possono istituire zone di divieto dell'attività venatoria ad eccezione della caccia in forma selettiva ed esclusiva agli ungulati.

LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993, N. 26

- Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria -
Aggiornata con la Legge Regionale 25 marzo 2016 , n. 7

ART. 40 Specie cacciabili e periodi di attività venatoria

COMMA 9 La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

COMMA 11 La caccia agli ungulati si svolge sulla base di preventivi piani di abbattimento e può protrarsi sino alla seconda domenica di dicembre; la caccia al cinghiale può essere praticata fino al 31 gennaio.

Art. 43. Divieti

COMMA 1 A norma dell'art. 21 della legge n. 157/92, è vietato a chiunque:

Lettera u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati;...

Lettera ff) l'uso di segugi per la caccia al camoscio, salva la facoltà della provincia di vietarne l'uso per la caccia agli altri ungulati, sentiti i comitati di gestione degli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia

REGOLAMENTO REGIONALE 4 agosto 2003, 16 - Regolamento di attuazione L.R. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"

ART. 18 Caccia agli ungulati

COMMA 1 Le Province, di concerto con i Comitati di gestione, al fine di garantire densità di popolamenti di ungulati commisurate alla potenzialità degli ambienti naturali e mantenere popolamenti sani e ben strutturati nel rapporto tra sessi e differenti classi di età, disciplinano la caccia in forma selettiva agli ungulati, sulla base dei seguenti criteri:

- a) valutazione delle capacità ricettive dei vari ambienti, in termini qualitativi (specie vocazionali) e quantitativi;
- b) conoscenza della reale consistenza e struttura dei popolamenti mediante censimenti;
- c) distribuzione programmata della pressione venatoria;
- d) realizzazione di razionali piani di prelievo determinati per specie, sesso e classi di età;
- e) adozione di mezzi e tempi di prelievo, il più possibile rispettosi della biologia delle singole specie;
- f) controllo statistico e biometrico dei capi abbattuti.

REGOLAMENTO REGIONALE 4 agosto 2003, 16 - Regolamento di attuazione L.R. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"

ART. 18 Caccia agli ungulati

COMMA 2 Possono essere ammessi alla caccia di selezione agli ungulati in zona Alpi esclusivamente gli iscritti ad apposito albo istituito presso ogni singola Provincia.

L'iscrizione è subordinata al **superamento di un esame da sostenersi davanti ad apposita commissione provinciale.** Per l'assistenza ai cacciatori di selezione e per un corretto esercizio della caccia agli ungulati in zona Alpi, è istituito, presso ogni Provincia, l'albo degli accompagnatori. A tale albo possono essere iscritti tutti i cacciatori in possesso di licenza per la caccia in zona Alpi da almeno sei anni i quali, previo esame presso una commissione istituita dalla Provincia, dimostrino un'adeguata preparazione teorica e pratica.

Le Province regolamentano l'attività degli accompagnatori per la caccia di selezione agli ungulati.

REGOLAMENTO REGIONALE 4 agosto 2003, 16 - Regolamento di attuazione L.R. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"

ART. 20 Addestramento e allenamento cani

COMMA 3 L'addestramento e l'uso del cane da caccia per il recupero degli ungulati feriti è normato da regolamento provinciale.

ART. 21 Strumenti di caccia

COMMA 1 La caccia agli ungulati, ad eccezione del cinghiale, è consentita solo con fucile a canna rigata, anche munito di cannocchiale, a palla unica e limitato a non più di due colpi per le carabine semi-automatiche.

COMMA 2 Nella caccia al cinghiale esercitata a squadre, è consentito l'utilizzo del fucile a canna liscia caricato a palla unica; l'uso del fucile a canna rigata è consentito unicamente ai cacciatori preventivamente incaricati dal capocaccia di sostare in postazioni fisse.

.....Modulo III

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE

Approvato con legge regionale 2 agosto 2004, n° 17 e successive modificazioni e integrazioni

ART. 2 CARNIERI

- ✓ COMMA 3 Per gli ungulati, il cui prelievo avvenga nell'ambito della caccia di selezione con piani di abbattimento, non si applicano i limiti di carniere..

ART. 3 SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA

- ✓ COMMA 5 Dal 1° ottobre al 31 dicembre è consentita la caccia al cinghiale, con facoltà per le province di posticipare il periodo dal 1° novembre al 31 gennaio.

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE

Approvato con legge regionale 2 agosto 2004, n° 17 e successive modificazioni e integrazioni

ART. 3 SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA

- ✓ **COMMA 6** Limitatamente alle specie di ungulati, le Province, sentito l'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E RICERCA AMBIENTALE, possono autorizzare la caccia di selezione nei periodi di seguito indicati:
 - a) dal 1° agosto al 31 dicembre per la caccia al camoscio, al cervo e al muflone;
 - b) dal 1° giugno sino alla seconda domenica di dicembre per la caccia al capriolo;
 - c) dal 1° giugno al 31 gennaio per la caccia al cinghiale;
- ✓ **COMMA 6 bis** La caccia di selezione di cui al comma 6 deve effettuarsi sulla base di piani provinciali di abbattimento selettivi delle popolazioni di ungulati e, limitatamente ai comprensori alpini di caccia e agli ambiti territoriali di caccia, secondo il regolamento predisposto dalle province, salva la possibilità di introdurre restrizioni temporali in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà locali.

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE

- ✓ Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale, nonché alla tipica fauna alpina, e relativamente ai piani di prelievo di altre specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente dell'UTR.

REGOLAMENTO UNGULATI PROVINCIALE

- ✓ La caccia agli ungulati (camoscio, capriolo, cervo, cinghiale e muflone) è consentita in selezione, sulla base dei piani di prelievo annuali approvati con decreto del Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale (UTR) competente
- ✓ La caccia al cinghiale può essere autorizzata anche in forma collettiva.
- ✓ La caccia agli ungulati si svolge sulla base dei provvedimenti in vigore nei diversi territori provinciali

UNO DIVERSO PER OGNI PROVINCIA!

REGOLAMENTO PROVINCIALE

disciplina la gestione degli ungulati con le seguenti finalità:

- ✓ **conservare le specie** presenti sul territorio provinciale in un rapporto di **compatibilità con l'ambiente, a tutela della biodiversità e della sostenibilità dell'agricoltura**;
- ✓ adeguare le popolazioni di ungulati viventi allo stato selvatico sul proprio territorio, **ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, culturali e ricreative della Lombardia**, assicurandone la protezione e la gestione, attraverso l'applicazione delle misure necessarie per la conservazione, così come previsto dall'art. 1, comma 5 della legge regionale n. 26 del 16 agosto 1993;
- ✓ conseguire gli **obiettivi indicati nel Piano Faunistico- Venatorio provinciale**
- ✓ contribuire alla conoscenza delle popolazioni di ungulati presenti sul territorio provinciale sia attraverso l'analisi del loro status sia mediante **valutazioni quantitative** da effettuarsi sulla base di opportune metodologie, con particolare riferimento a quelle indicate dall'Istituto Superiore di Protezione Ambientale (ISPRA)
- ✓ razionalizzare la gestione faunistico-venatoria delle diverse popolazioni di ungulati sulla base delle caratteristiche biologiche di ogni specie, attraverso **un'attività di programmazione unitaria per ciascuna popolazione** indipendentemente dalle suddivisioni territoriali fra Comprensori Alpini di Caccia (CAC), Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e territori confinanti

REGOLAMENTO PROVINCIALE

Predette finalità conseguite attraverso:

- ✓ la valutazione delle capacità ricettive dei vari ambienti, in termini qualitativi (specie vocazionali) e quantitativi;
- ✓ b) l'acquisizione, mediante l'effettuazione di censimenti, conteggi relativi e il calcolo di indici cinegetici, della conoscenza della reale consistenza e struttura delle popolazioni;
- ✓ c) la valutazione, mediante l'effettuazione di opportune indagini, dello status sanitario delle popolazioni;
- ✓ d) la definizione delle densità ottimali "obiettivo" che garantiscano il mantenimento di popolazioni vitali;
- ✓ e) la programmazione dell'attività venatoria;
- ✓ f) l'impostazione, l'attuazione ed il controllo di piani di prelievo, definiti in base a razionali parametri biologici;
- ✓ g) l'applicazione di mezzi e di tempi di prelievo adeguati;
- ✓ h) il controllo sanitario e biometrico dei capi abbattuti.

REGOLAMENTO PROVINCIALE

Alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati sono preposte le seguenti figure:

- a) tecnico faunistico provinciale provvisto di laurea e/o competenza specifica;
- b) Commissione Tecnica Ungulati (CTU);
- c) Coordinatore di Settore (Capo settore);
- d) Consigliere di Settore;
- e) cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo di cervo, capriolo, camoscio, muflone e cinghiale;**
- f) cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva;**
- g) caposquadra per la caccia al cinghiale in forma collettiva;
- h) conduttore di cane da traccia;
- i) conduttore di cane limiere;
- j) operatore abilitato ai censimenti;
- k) operatore abilitato ai rilevamenti biometrici.

REGOLAMENTO PROVINCIALE

- ✓ COMPITI DEGLI ATC
- ✓ COMMISSIONE TECNICA UNGULATI (CTU)

REGOLAMENTO PROVINCIALE

ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO

- ✓ I settori di gestione degli ungulati rappresentano la base minima territoriale di intervento per una razionale organizzazione e localizzazione delle attività gestionali, compresi i prelievi.
- ✓ tali settori, in relazione alle specie presenti ed alle caratteristiche del territorio, possono avere superficie compresa tra i 1.000 e i 15.000 ettari, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano faunistico-venatorio provinciale...
- ✓ per la caccia al cinghiale e del cervo possono essere eventualmente accorpati più settori o parti di essi finalizzate all'individuazione di una superficie adeguata alla gestione venatoria di tali specie.
- ✓ Per la razionalizzazione dei censimenti e dei prelievi, i settori vengono suddivisi in **aree di gestione** che tengono conto anche dei diversi istituti faunistici ricadenti all'interno del distretto stesso. Per meglio orientare i prelievi, possono essere individuate ulteriori **sub-aree di caccia**.

REGOLAMENTO PROVINCIALE

ORGANIZZAZIONE DEL PRELIEVO

- ✓ **I piani di prelievo in forma selettiva** degli ungulati e i **relativi censimenti, articolati per specie, sesso e classi di età** sulla base delle specifiche linee guida di gestione degli ungulati fornite dall'I.S.P.R.A.,debbono essere presentati dal Consiglio direttivo di CAC, ATC, ecc, annualmente, almeno trenta giorni prima della data d'inizio del prelievo venatorio per ogni singola specie.
- ✓ Parere **ISPRA** sui piani di abbattimento anche attraverso la sottoscrizione di appositi **protocolli di intesa**.
- ✓ **Gli interventi di reintroduzione o ripopolamento** degli ungulati sono effettuati esclusivamente sulla base di adeguati progetti di fattibilità e piani di immissione approvati dalla Provincia e coerenti con le scelte generali operate dalla Regione che a tal fine si avvale della consulenza dell'ISPRA. È sempre vietata l'immissione del cinghiale in campo aperto.


REGOLAMENTO PROVINCIALE

- ✓ Modalità di accesso al prelievo
- ✓ Criteri di assegnazione dei capi e formazione graduatoria
- ✓ Modalità di avviso di uscita
- ✓ Modalità e tempi di prelievo → **Modulo III**
- ✓ Recupero dei capi feriti → **Modulo III**
- ✓ **Prelievo capi sanitari**
- ✓ Armi e munizioni → **Modulo III**
- ✓ **Prelievo errato**
- ✓ Modalità di **conferimento del capo abbattuto al centro di raccolta e controllo** → **Modulo III**
- ✓ **Risarcimento danni**
- ✓ **CONTROLLO DEL DAINO**

CINGHIALE

- ✓ Legge regionale 17 luglio 2017, n. 19 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti"
- ✓ Deliberazione di Giunta regionale n. XI/273 del 28.06.2018 "Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie»

CINGHIALE



Allegato A

Suddivisione del Territorio Agro-Silvo-Pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 4, della l.r. 19/17.

Legenda

- Aree protette ai sensi della L. 394/91
- Aree di idoneità alla presenza del cinghiale
- Idonea
- Non idonea

UNITÀ DI GESTIONE

IDONEITÀ

A - INSUBRIA VARESE	IDONEO
B - INSUBRIA COMO/LAGO	IDONEO
C - INSUBRIA COMO/TRIANGOLO	IDONEO
D - PAVIA OLTREPÒ	IDONEO
E - LECCO - BERGAMO	IDONEO
F - BRESCIA	IDONEO
G - PAVIA	NON IDONEO
H - CITTÀ METROPOLITANA	NON IDONEO
I - PADANA	NON IDONEO
L - BRESCIA PIANURA	NON IDONEO
M - BRIANZA	NON IDONEO
N - BERGAMO PIANURA	NON IDONEO
O - INSUBRIA	NON IDONEO
P - OROBIE BERGAMASCHE	NON IDONEO
Q - VALLE CAMONICA E VALLE SABBIA	NON IDONEO
R - SONDRIO	NON IDONEO



CINGHIALE

- ✓ Delibera N XI / 1019 del 17/12/2018: **DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEL CINGHIALE SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA**

CINGHIALE

✓ Deliberazione N° XI / 1761 del 17/06/2019:

*il divieto di PASTURAZIONE non si applica in attuazione dei **piani di prelievo venatorio in selezione**, sia nelle aree idonee, che nelle aree non idonee. In tal caso, il foraggiamento deve svolgersi secondo le seguenti modalità:*

- *deve essere utilizzato esclusivamente mais in granella;*
- *deve essere somministrato un quantitativo massimo giornaliero di granella di mais pari a un chilogrammo per ogni punto di foraggiamento;*
- *deve essere predisposto non più di un punto di foraggiamento ogni 50 ha di superficie;*
- *la distribuzione del foraggiamento attrattivo, deve essere sospesa al termine del periodo di prelievo consentito o al raggiungimento del numero previsto di abbattimenti autorizzati.*